

# STATUTO DELLA CONFERENZA SVIZZERA DEI DELEGATI COMUNALI, REGIONALI E CANTONALI ALL'INTEGRAZIONE

(Versione dell'11 novembre 2015)

## Preambolo

Nella convinzione che

- a) i cittadini stranieri residenti in Svizzera costituiscano parte integrante della società svizzera;
- b) l'integrazione sia un processo continuo di adattamento reciproco fondato sul mutuo rispetto delle identità e sul principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri di ciascun individuo;
- c) l'integrazione richieda uno sforzo equivalente da parte dei componenti e delle istituzioni della società d'accoglienza, da un lato, e dei cittadini stranieri, dei migranti e delle relative istituzioni, dall'altro;
- d) l'integrazione sia possibile unicamente se tutti gli abitanti della Svizzera, a prescindere dalla loro origine e dal loro statuto di soggiorno, siano tenuti a rispettare i diritti fondamentali indivisibili e irrevocabili sanciti dalla Costituzione federale e abbiano la possibilità di farli valere;
- e) l'integrazione dei cittadini stranieri e dei migranti sia legata indissolubilmente all'impegno profuso dalle istituzioni pubbliche nelle pari opportunità e nella lotta contro le discriminazioni;

i membri della Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione adottano il seguente statuto.

## I. Disposizioni generali

### Articolo 1 Denominazione, sede, esercizio

<sup>1</sup> Sotto la denominazione di Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione (CDI), di seguito «Conferenza», è istituita un'associazione senza scopo di lucro di cui all'articolo 60 segg. CC.

<sup>2</sup> La sede della Conferenza coincide con quella della Segreteria.

<sup>3</sup> L'esercizio corrisponde all'anno civile.

### Articolo 2 Neutralità

La Conferenza è neutrale e indipendente dal punto di vista politico e confessionale.

### **Articolo 3 Scopi**

La Conferenza persegue i seguenti scopi in materia di integrazione, migrazione e non discriminazione:

- a) stimolare lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze tra i Comuni, le regioni, i Cantoni e i servizi federali competenti;
- b) partecipare alla pianificazione, alla definizione e all'attuazione della politica svizzera d'integrazione;
- c) favorire l'elaborazione di prese di posizione comuni e partecipare alle procedure di consultazione;
- d) sostenere i propri membri nello svolgimento dei compiti e incentivare lo sviluppo delle loro competenze specialistiche;
- e) agevolare la pianificazione e la realizzazione di progetti comuni a livello nazionale;
- f) far conoscere meglio le attività svolte da Comuni, regioni e Cantoni;
- g) promuovere la cooperazione e il coordinamento con altre istituzioni e organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi.

## **II. Membri**

### **Articolo 4 Categorie**

Sono previste le seguenti categorie di membri:

- a) membri con diritto di voto;
- b) membri senza diritto di voto.

### **Articolo 5 Membri con diritto di voto**

I delegati ufficiali all'integrazione dei Cantoni, delle regioni e dei Comuni della Svizzera possono essere ammessi alla Conferenza con la qualifica di membri con diritto di voto.

### **Articolo 6 Membri senza diritto di voto**

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nonché altre istituzioni e incaricati all'integrazione delle regioni frontaliere dei Paesi limitrofi possono essere ammessi alla Conferenza con la qualifica di membri senza diritto di voto.

<sup>2</sup> I membri senza diritto di voto sono invitati alle sedute dell'Assemblea generale con voto consultivo e diritto di proposta.

<sup>3</sup> Sono loro fornite tutte le informazioni necessarie.

### **Articolo 7 Ammissione**

<sup>1</sup> Possono presentare domanda di ammissione alla Conferenza tutti i potenziali membri di cui agli articoli 5 e 6.

<sup>2</sup> Le decisioni riguardanti l'ammissione o l'esclusione di membri sono prese dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

<sup>3</sup> Le istituzioni rappresentate dai membri versano una quota associativa destinata a finanziare la Segreteria e le relative spese.

## **Articolo 8 Dimissioni/esclusione**

<sup>1</sup> La qualifica di membro si perde per dimissioni o per esclusione, qualora un membro non soddisfi più i requisiti posti dagli articoli da 5 a 7 del presente statuto.

<sup>2</sup> I membri possono dare le dimissioni per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi. La dimissione o l'esclusione in corso d'anno non danno diritto al rimborso della quota associativa già versata.

## **III. Organizzazione**

### **Articolo 9 Organi**

Gli organi della Conferenza sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) la Presidenza;
- d) le Conferenze regionali;
- e) la Segreteria.

### **Articolo 10 Mezzi**

<sup>1</sup> Per raggiungere i propri scopi, l'associazione dispone dei seguenti mezzi: quote associative, ricavi delle manifestazioni organizzate, sussidi, proventi da convenzioni sulle prestazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

<sup>2</sup> La tenuta dei conti della Conferenza e l'organizzazione della loro revisione competono al Comitato. Su proposta di quest'ultimo e con l'accordo dell'Assemblea generale tali attività possono essere delegate a terzi.

<sup>3</sup> La Conferenza risponde delle obbligazioni assunte tramite il patrimonio sociale; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

## **IV. Assemblea generale**

### **Articolo 11 Composizione**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale è composta da

- a) i membri cantonali;
- b) al massimo 26 membri comunali e regionali delegati dalle Conferenze regionali di cui all'articolo 21.

<sup>2</sup> Ciascuna conferenza regionale di cui all'articolo 21 ha facoltà di inviare delegati comunali e regionali in proporzione al numero di Cantoni che la compongono, annunciandoli alla Segreteria prima della seduta.

<sup>3</sup> Tutti i membri hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale con voto consultivo.

<sup>4</sup> I membri di cui al capoverso 1 del presente articolo ricevono una carta di voto in occasione dell'Assemblea generale.

## **Articolo 12    Compiti**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale è l'organo supremo della Conferenza.

<sup>2</sup> L'Assemblea generale:

- a)     nomina i membri del Comitato e designa tra questi la Presidenza;
- b)     approva e rivede lo statuto;
- c)     approva il rapporto annuale, i conti d'esercizio e il budget;
- d)     ammette nuovi membri;
- e)     fissa l'ammontare della quota associativa;
- f)     delibera su progetti comuni;
- g)     decide sulle prese di posizione di principio della Conferenza;
- h)     ha il potere di sciogliere la Conferenza.

## **Articolo 13    Convocazione**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione della Presidenza.

<sup>2</sup> L'Assemblea generale può inoltre riunirsi una volta all'anno su convocazione della SEM, che in tal caso si fa carico dell'organizzazione della seduta. L'ordine del giorno è stabilito d'intesa con la Presidenza.

<sup>3</sup> L'Assemblea generale può altresì essere convocata su richiesta di un quinto dei membri della Conferenza.

<sup>4</sup> La convocazione, cui va allegato l'ordine del giorno, viene spedita a tutti i membri almeno dieci giorni prima della seduta.

<sup>5</sup> Il Comitato iscrive all'ordine del giorno tutte le proposte dei membri pervenute alla Segreteria almeno 15 giorni prima della seduta.

<sup>6</sup> I luoghi in cui si terranno le sedute l'anno successivo sono stabiliti in occasione dell'ultima Assemblea generale dell'anno in corso.

<sup>7</sup> I membri possono farsi rappresentare da un collaboratore cui delegano il diritto di voto.

<sup>8</sup> I membri possono partecipare all'Assemblea generale accompagnati da uno o due esperti.

<sup>9</sup> Il Comitato può invitare all'Assemblea generale altre persone in qualità di ospiti.

## **Articolo 14    Delibere**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri di cui all'articolo 11 capoverso 1.

<sup>2</sup> In linea di principio, la Conferenza si adopera per giungere a decisioni consensuali.

<sup>3</sup> Se non viene raggiunto un consenso, le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti di cui all'articolo 11 capoverso 1, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, 23 e 24 del presente statuto. In caso di parità, decide il voto del copresidente in carica da meno tempo.

<sup>4</sup> Ciascun membro di cui all'articolo 11 capoverso 1 dispone di un voto.

<sup>5</sup> Ogni membro ha la facoltà di esprimere la propria opinione su tutti gli affari trattati dalla Conferenza.

<sup>6</sup> I membri possono esprimersi in italiano, francese o tedesco.

<sup>7</sup> Nessun membro può essere obbligato a partecipare a progetti comuni della Conferenza.

<sup>8</sup> La Conferenza non può prendere decisioni che impegnino le autorità amministrative o politiche competenti.

## **Articolo 15 Presidenza**

L'Assemblea generale è presieduta dalla Presidenza della Conferenza. I copresidenti si alternano in tale ruolo.

## **V. Comitato**

### **Articolo 16 Composizione**

<sup>1</sup> Il Comitato è composto dalla Presidenza e da cinque a sette altri membri aventi il diritto di voto.

<sup>2</sup> La composizione del Comitato deve garantire una rappresentatività equilibrata delle regioni e delle lingue nazionali, dei sessi nonché dei Cantoni e dei Comuni.

<sup>3</sup> I membri del Comitato sono nominati per due anni e possono essere rieletti tre volte. Un'ulteriore nomina nel Comitato è ammessa dopo un'interruzione di almeno un mandato.

<sup>4</sup> La SEM partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo.

### **Articolo 17 Compiti**

<sup>1</sup> Fatte salve le prerogative dell'Assemblea generale, il Comitato:

- a) difende gli interessi generali della Conferenza;
- b) definisce il programma annuale e le priorità per il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- c) pianifica e organizza le sedute dell'Assemblea generale della Conferenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 capoverso 2;
- d) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea generale;
- e) è responsabile del budget e della tenuta dei conti della Conferenza, sottoposti ogni anno all'Assemblea generale;
- f) opera in stretta collaborazione con la Segreteria, le affida incarichi e la sostiene dal punto di vista dei contenuti;
- g) è rappresentato in tutte le Conferenze regionali da almeno un membro, che riferisce quanto deliberato dal Comitato e riporta le istanze formulate a livello regionale;
- h) rappresenta la Conferenza verso l'esterno;
- i) siede in gruppi di lavoro e organi di gestione interni e esterni e può delegare tale compito a altri membri.

<sup>2</sup> Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato può istituire gruppi di lavoro o avvalersi di collaboratori esterni.

### **Articolo 18 Delibere**

<sup>1</sup> Il Comitato delibera per consenso.

<sup>2</sup> Qualora permangano divergenze di opinione è necessario procedere a una votazione e le decisioni sono prese a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità, decide il voto del copresidente in carica da meno tempo.

## **VI. Presidenza**

### **Articolo 19 Composizione**

- <sup>1</sup> La Presidenza è composta da due copresidenti.
- <sup>2</sup> I copresidenti provengono da regioni linguistiche diverse.
- <sup>3</sup> Almeno uno dei copresidenti deve essere rappresentante cantonale.
- <sup>4</sup> La Presidenza è nominata per due anni e può essere rieletta tre volte. Un'ulteriore nomina è ammessa dopo un'interruzione di almeno un mandato.

### **Articolo 20 Compiti**

- <sup>1</sup> La Presidenza presiede le sedute dell'Assemblea generale e quelle del Comitato.
- <sup>2</sup> Prepara le sedute di entrambi gli organi e ne stabilisce gli ordini del giorno.
- <sup>3</sup> Opera in stretta collaborazione con la Segreteria, le affida incarichi e la sostiene dal punto di vista dei contenuti.
- <sup>4</sup> La Presidenza può prendere decisioni riguardanti affari di competenza del Comitato nel caso in cui, per fondati motivi, non siano ammessi rinvii.
- <sup>5</sup> Le decisioni di cui al capoverso 4 sono messe a verbale e comunicate tempestivamente al Comitato.
- <sup>6</sup> Il potere di firma a nome della Conferenza spetta a entrambi i copresidenti.

## **VII. Conferenze regionali**

### **Articolo 21 Organizzazione e compiti**

- <sup>1</sup> Le Conferenze regionali, composte dai membri delle rispettive regioni, favoriscono la formazione delle opinioni in seno alla Conferenza, la condivisione di esperienze e la collaborazione tra Cantoni, Comuni e regioni.
- <sup>2</sup> Le Conferenze regionali sono quattro: Svizzera latina, Svizzera nordoccidentale, Svizzera orientale e Svizzera centrale.
- <sup>3</sup> Le Conferenze regionali
  - a) si organizzano autonomamente;
  - b) decidono le modalità di collaborazione con la SEM;
  - c) stabiliscono la composizione delle delegazioni comunali/regionali che le rappresenteranno all'Assemblea generale;
  - d) propongono candidati per la nomina del Comitato;
  - e) danno attuazione agli incarichi impartiti dall'Assemblea generale;
  - f) sottopongono proposte al Comitato o all'Assemblea generale.

## **VIII. Segreteria**

### **Articolo 22 Organizzazione e compiti**

- <sup>1</sup> La Conferenza dispone di una Segreteria permanente subordinata alla Presidenza.

<sup>2</sup> Su proposta del Comitato e con l'approvazione dell'Assemblea generale, la direzione della Segreteria può essere affidata a terzi.

<sup>3</sup> Il Comitato definisce i compiti della Segreteria in uno specifico mansionario.

## **IX. Disposizioni finali**

### **Articolo 23 Revisione dello statuto**

<sup>1</sup> Il presente statuto può essere modificato in qualsiasi momento dall'Assemblea generale con il voto favorevole di due terzi dei membri presenti di cui all'articolo 11 capoverso 1.

<sup>2</sup> Le proposte di modifica sono allegate alla convocazione.

### **Articolo 24 Scioglimento**

<sup>1</sup> La Conferenza può essere sciolta con il voto favorevole di due terzi dei membri presenti di cui all'articolo 11 capoverso 1. La proposta di scioglimento deve figurare all'ordine del giorno.

<sup>2</sup> Lo scioglimento della Conferenza è affidato al Comitato. Eventuali utili vanno versati a un'associazione che persegue scopi analoghi.

### **Articolo 25 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore, con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, l'11 novembre 2015 e sostituisce lo statuto del 17 novembre 2011.

Liestal, 11 novembre 2015

La Copresidente:

Il Copresidente: